

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

anno giudiziario

2015

inaugurazione

2 marzo 2015

*Centro Pastorale Card. Urbani
Venezia (Zelarino)*

**organico del Tribunale
relazione del Vicario giudiziale
intervento del Moderatore
le proposte di snellimento del processo
nel recente sinodo
dati statistici attività 2013**



T. E. R. Triveneto

via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ☎ 041.5464.470

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.20

Tribunale Apostolico della Rota Romana

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.02

T. E. R. Flaminio

via Del Monte, 3 – 40126 Bologna ☎ 051.238.800

T. E. R. Lombardo

piazza Fontana, 2 – 20122 Milano..... ☎ 028.556.223

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Mons. Adolfo Zambon^(*)

Eccellenza Reverendissima,
Ministri e operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto,
Gentili Signore e Signori,

Rivolgo il mio cordiale saluto anzitutto a S.E. mons. Dino De Antoni, arcivescovo emerito di Gorizia, Vescovo delegato per l'attività del Tribunale ecclesiastico regionale da parte della Conferenza Episcopale Triveneto. Lo ringrazio particolarmente dell'attenzione e della Sua presenza non solo a questo momento, ma anche all'attività e alla vita del Tribunale. Tramite Lui, desidero ringraziare tutti i Vescovi della Regione ecclesiastica per l'attenzione mostrata per il nostro Tribunale.

Saluto e ringrazio in anticipo per la sua disponibilità e competenza, il Relatore di questa giornata, il prof. Manuel Jesus Arroba Conde, Ordinario di diritto processuale canonico e Preside dell'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense, Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Consultore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che ha partecipato come membro di Nomina Pontificia alla terza Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulle "Sfide pastorali della famiglia".

Saluto particolarmente don Benedict Ejeh, professore della Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia, e a mons. Massimo Mingardi, vicario giudiziale aggiunto del Tribunale regionale flaminio, che hanno voluto essere presente a questo appuntamento. Porto inoltre i saluti di molti vicari giudiziali dei Tribunali regionali italiani: I rapporti interpersonali di amicizia con loro diventa sempre più motivo di confronto e di scambio di esperienza e di competenza e una modalità per condividere il medesimo impegno pastorale, nel comune desiderio di vivere al meglio lo specifico servizio affidatoci nell'amministrazione della giustizia e nella ricerca della verità nella carità con riferimento a specifiche situazioni matrimoniali.

Desidero poi salutare i responsabili e operatori della pastorale familiare che hanno accolto l'invito ad essere presenti al nostro incontro. Spero sia l'inizio o la continuazione di una collaborazione fruttuosa, che consenta di condividere le esperienze e le riflessioni presenti in ambiti diversi, seppure tra di loro collegati.

^(*) Vicario Giudiziale del TER Triveneto

Un cordiale saluto a tutti voi, che avete accolto l'invito a questo appuntamento annuale: vicari giudiziali aggiunti, giudici, difensori del vincolo, patroni stabili, avvocati, uditori, cultori di diritto canonico.

La vita del Tribunale

Il presente incontro, come è ormai abituale, è l'occasione in cui ricordare anzitutto alcuni avvenimenti che riguardano la vita del Tribunale e delle persone che vi prestano il loro lavoro e la loro collaborazione. Molti sono gli eventi accaduti nell'ultimo anno. Ricordiamo quelli che ci sono pervenuti, e chiediamo la cortesia di darci tempestiva comunicazione di altri eventi, in modo da poterli inserire nella relazione che sarà disponibile nel libretto dedicato a questa giornata. È non solo opportuno, ma anche gradito, far presenti nel corso dell'anno gli eventi principali che ci coinvolgono, sia per un tempestivo sapere, sia per ricordarci vicendevolmente al Signore nelle vicende lieti e tristi che qualcuno di noi si trova a vivere.

Tra gli eventi della vita del Tribunale, menzioniamo anzitutto come il 27 giugno 2014 ha terminato il suo ufficio di Giudice, avendo raggiunto il limite di età previsto dal Regolamento del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto, mons. Giuseppe Trentin, della diocesi di Padova. Lo ringraziamo per l'opera finora prestata e che presterà portando a termine le cause a lui assegnate. Rivolgiamo le nostre congratulazioni a don Ignazio Sudoso, della diocesi di Gorizia, che ha terminato il suo servizio come Difensore del vincolo per ricevere la nomina a Uditore, e a don Enrico Massignani, della diocesi di Vicenza, che ha ricevuto la nomina a Difensore del vincolo.

Stanno raggiungendo il limite di età previsto dal Regolamento mons. Giuseppe Ruaro, della diocesi di Vicenza, e padre Guido Finotto, della diocesi di Verona, che porteranno a termine le cause a loro assegnate. A loro un grazie particolare e significativo per la disponibilità e il servizio svolto. Avremo occasione, nel corso della giornata, di esprimere loro la nostra riconoscenza, attraverso un piccolo (ma, speriamo, gradito) segno.

Nella nostra preghiera abbiamo un particolare ricordo per mons. Giovanni Ros, della diocesi di Vittorio Veneto, e mons. Tarcisio Bosso, della diocesi di Trieste, che in questi giorni sono tronati alla casa del Padre. Il Dio di ogni misericordia li ricompensi per la loro dedizione e il loro servizio.

Facciamo le condoglianze a mons. Pierantonio Pavanello per la perdita della mamma e all'avv. Piero Pontello per la perdita del papà.

Colgo l'occasione per un mio personale ringraziamento a quanti, e sono stati moltissimi, hanno voluto mostrarmi la loro vicinanza per la morte di mio

papà. Questo, come molti altri, è un segno tangibile dei rapporti umani e di fede che il servizio ecclesiale di noi tutti aiuta a coltivare.

Facciamo le congratulazioni alla dr.ssa Grazia Merlo che si è unita in matrimonio con Enrico il 21 giugno scorso. Congratulazioni anche all'avv. Marina Magarotto per la nascita della terzogenita Bianca, all'avv. Chiara Spagnolo per la nascita della primogenita Olimpia Lavinia, e all'avv. Andrea Favaro per la nascita del primogenito Vittorio Boian.

Congratulazioni anche agli avvocati Alessandra Marchi (PN) e Silvia Frisulli (Vittorio Veneto) per l'ammissione all'Albo degli avvocati in attività.

L'attività del Tribunale

Premessa

I mesi appena trascorsi e la vita ecclesiale che ci sta davanti è caratterizzata dalla riflessione sulla famiglia e su come annunciare nel mondo d'oggi la buona notizia che il Vangelo porta per la famiglia. In particolare, ricordiamo la Terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, dal tema: *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, svoltosi a Roma dal 5 al 19 ottobre 2014. La relazione finale di tale Sinodo, arricchita da un questionario, rappresenta i *Lineamenta* in vista della prossima XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema: *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo*. Ancora una volta, tramite l'invio del questionario, si è inteso

«continuare il cammino sinodale già iniziato e preparare adeguatamente l'*Instrumentum laboris* della prossima Assemblea sinodale. Gli Organismi ecclesiali [...] sono invitati a scegliere le modalità adeguate a tale finalità coinvolgendo tutte le componenti delle chiese particolari ed istituzioni accademiche, organizzazioni, aggregazioni laicali ed altre istanze ecclesiali, allo scopo di promuovere un'ampia consultazione a tutto il Popolo di Dio sulla famiglia secondo l'orientamento del processo sinodale. Una volta conclusa tale consultazione a livello locale ogni Organismo interessato dovrà inviare alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi una sintesi dei risultati raggiunti...»¹.

¹ Lettera del Segretario Generale alle Conferenze Episcopali per la trasmissione dei Lineamenta, in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141212_lettera-lineamenta-xiv-assembly_it.html.

Mi chiedo se e in quale misura i Tribunali ecclesiastici siano stati interpellati su questo tema. Mi auguro che nelle forme opportune ciascuno di noi abbia potuto portare il suo contributo, evidenziando anche il compito e il lavoro proprio del Tribunale.

Non intendo qui riprendere il contenuto delle domande, o qualche aspetto emerso nei lavori sinodali anche riguardanti la prassi giudiziale e la nullità dei matrimoni; sarà oggetto dell'approfondita relazione del prof. Manuel Arroba Conde.

Intendo piuttosto riprendere un solo paragrafo, seppure corposo, del recente discorso, del 23 gennaio 2015, del Santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, per confrontarci con le indicazioni normative e la prassi già esistente nel Tribunale ecclesiastico regionale triveneto e in Italia e far emergere così alcuni aspetti utili per la nostra riflessione.

Il servizio di consulenza

Un primo aspetto che viene ricordato è l'importanza del servizio di consulenza: le persone devono essere correttamente informate dell'esistenza del Tribunale ecclesiastico, della possibilità di accedervi, della finalità pastorale della ricerca della verità sul loro concreto matrimonio. Il servizio di consulenza prevede inoltre la possibilità a parte dei fedeli di un primo consiglio circa una eventuale introduzione di una causa di nullità. Scrive papa Francesco a tal proposito:

«Torna utile ricordare quanto prescrive l'Istruzione *Dignitas connubii* al n. 113, coerentemente con il can. 1490 del Codice di Diritto Canonico, circa la necessaria presenza presso ogni Tribunale ecclesiastico di persone competenti a prestare sollecito consiglio sulla possibilità di introdurre una causa di nullità matrimoniale; mentre altresì viene richiesta la presenza di patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, che esercitino l'ufficio di avvocati. Nell'auspicare che in ogni Tribunale siano presenti queste figure, per favorire un reale accesso di tutti i fedeli alla giustizia della Chiesa, ...».

Nel discorso si fa riferimento alle disposizioni codiciali e dell'istruzione *Dignitas connubii*. In particolare, il Codice prevede come «In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli». L'istruzione *Dignitas connubii* ricorda poi che «Presso ogni tribunale ci sia un

ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere» (art. 113 § 1). Aggiunge inoltre come «In ogni tribunale, per quanto è possibile, si costituiscano patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, i quali possono svolgere la funzione di cui al § 1, ed esercitare l'ufficio di avvocati e procuratori a favore delle parti che di preferenza decidono sceglierli (cf. can. 1490). Se la funzione di cui al § 1 è stata demandata a un avvocato stabile, egli non può assumere la difesa della stessa causa, se non come avvocato stabile» (art. 1413 §§ 3-4).

A tal proposito, rivolgo un pensiero di particolare gratitudine ai nostri patroni stabili, che svolgono un servizio di consulenza con disponibilità, competenza e attenzione nei confronti delle persone.

Come è noto i tre patroni stabili si suddividono territorialmente nel Triveneto, e talvolta qualche fedele può essere scoraggiato dalle distanze geografiche, oppure dalla mole di lavoro che detti patroni devono sostenere. Ci si augura, tuttavia, che questo non rappresenti un impedimento a rivolgersi a detti patroni per un servizio di consulenza.


Desidero rivolgere anche un sentito ringraziamento a quanti, avvocati iscritti all'albo o avvocati di prima esperienza, di fatto svolgono tale servizio di consulenza, fornendo indicazioni chiare e precise circa lo svolgimento del processo e spesso facendo una prima analisi della specifica fattispecie. Sono a conoscenza che alcuni (non so quantificare in percentuale quanti) svolgono tale consulenza gratuitamente².

Un primo servizio di consulenza potrebbe essere affidato anche a sacerdoti preparati, presenti nelle singole diocesi, a cui i fedeli possono rivolgersi anche per confrontarsi sulla propria situazione non solo dal punto di vista giuridico, ma anche morale. Tuttavia, molti sacerdoti presenti nelle nostre diocesi, che sono preparati in tale materia e che potrebbero svolgere tale servizio, operano già come giudici nel Tribunale regionale. Il loro fornire consulenza deve quindi prestare attenzione al prescritto di DC 113 § 2: «*Qualora questa funzione*

² Sui costi, il Regolamento del TERT afferma come: «Per la consulenza previa gli avvocati possono richiedere un onorario pari fino al 20% dell'onorario minimo stabilito dalla CEI. Se alla consulenza segue l'introduzione della causa, possono richiedere alla parte assistita un ulteriore acconto del 30%. Entrambe le somme entrano a far parte del preventivo di spesa» (art. 16, lett. C).

[di consulenza] sia svolta dagli addetti del tribunale, questi poi non possono aver parte nella causa né come giudici né come difensori del vincolo».

Resta comunque fuori discussione che laddove è disponibile tale forma di consulenza i fedeli possono venire a conoscenza dell'operato dei Tribunali ecclesiastici. La mancanza di tali informazioni, oltre al calo numerico dei matrimoni religiosi e alla progressiva diminuzione di interesse per la realtà stessa del matrimonio (sempre più visto in chiave individualista e come scelta meramente individuale), per non tralasciare un sentimento più o meno diffuso di attesa per eventuali novità che potrebbero venire introdotte nella disciplina e prassi della Chiesa, a seguito della riflessione sinodale, potrebbe aiutare a comprendere il progressivo calo dei libelli introdotti presso il nostro Tribunale regionale? Come emerge nel grafico sottostante, nel corso del 2013 sono stati introdotti 165 libelli, registrando un calo significativo rispetto agli anni precedenti, come si può vedere nel grafico sottostante.



I costi e la possibile gratuità delle cause

Ritornando a quanto detto da papa Francesco nel suo discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota Romana, un secondo aspetto su cui si ritorna è la possibile gratuità delle cause:

«... mi piace sottolineare che un rilevante numero di cause presso la Rota Romana sono di gratuito patrocinio a favore di parti che, per le disagiate condizioni economiche in cui versano, non sono in grado di

procurarsi un avvocato. E questo è un punto che voglio sottolineare: i Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!».

La questione dei costi può essere vista sotto diversi profili, che meritano almeno un accenno. Anzitutto, si richiede di distinguere tra i costi della causa (o meglio la partecipazione ai costi di una causa) e l'onorario dell'avvocato, che ha diritto a ricevere un giusto compenso per il proprio lavoro. Come è ben noto, in Italia la Conferenza Episcopale Italiana, in attuazione del n. 57 del *Decreto generale sul matrimonio canonico*, del 5 novembre 1990, ha demandato al Consiglio Episcopale Permanente la determinazione degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e procuratori, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possono ritenersi compresi in tali onorari (art. 5 § 3). Le attuali *Determinazioni concernenti le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani* sono state approvate dal Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 22-25 marzo 2010, e sono pubbliche³. Tali determinazioni prevedono per gli avvocati un compenso compreso tra un minimo di € 1.575,00 e un massimo di € 2.992,00. Tali compensi sono da intendersi come lordi, dovendosi integrare con gli oneri di legge. Riferendo tale disposizione alla Regione ecclesiastica Triveneto, il *Regolamento del TERT* fornisce ulteriori indicazioni, al fine di favorire la partecipazione delle persone al procedimento⁴.

Oltre a questa spesa per le parti, abbiamo inoltre il contributo per le spese di causa, sempre determinate dal Consiglio Episcopale Permanente, che attualmente consistono in € 525,00 per la parte attrice e in € 262,50 per la

³ La determinazione dei costi è pubblicata nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 44 (2010) 108-111. Il testo è reperibile a partire dalla pagina web www.chiesacattolica.it.

⁴ «Il costo base del patrocinio è composto dall'onorario minimo fissato dalla CEI e dai relativi oneri di legge. Il patrono può chiedere una integrazione al costo base nei casi in cui l'attività o le spese siano state particolarmente gravose. Ogni integrazione deve essere giustificata puntualmente e va presentata o insieme con il preventivo o nella nota consuntiva o con entrambi. Ogni richiesta di integrazione deve essere presentata dal patrono alla presidenza del tribunale, che potrà approvarla, rigettarla (dandone ragione scritta) o proporle la modifica. La nota consuntiva riconsideri tutte le voci che concorrono a determinare gli emolumenti dovuti al patrono, anche se parzialmente già onorati dalla parte assistita.

L'esborso economico totale di una parte per il patrocinio (ivi compreso il costo del procuratore, se diverso dall'avvocato) non deve mai superare, per qualsivoglia titolo, la cifra stabilita dalla CEI come onorario massimo» (art. 16, lett. C).

parte convenuta, qualora intenda costituirsi nel processo con un patrono, anche d'ufficio⁵.

Tali disposizioni intendono bilanciare insieme due diverse istanze: il permettere a tutti i fedeli di accedere al Tribunale ecclesiastico, in modo che nessuno sia escluso per motivi economici dall'accertamento della propria situazione matrimoniale; il dovere di ciascuno di contribuire alle necessità della Chiesa, secondo le proprie capacità e condizioni.

Si è appena parlato di contributo alle spese processuali. In effetti, prendendo in considerazione i dati nazionali, emerge che una singola causa costi ben più di € 525,00 o € 797,50 (qualora versi il suo contributo anche la parte convenuta). Prendiamo per esempio in considerazione i dati nazionali che si riferiscono all'attività dei tribunali ecclesiastici nell'anno 2013. Le cause decise o perente in tale anno sono state 2.754⁶. Nella *Ripartizione delle somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2013*⁷ ai TER italiani risultano destinati 12 milioni di euro. Rapportata tale cifra, che è destinata a coprire i costi di ogni singola causa, risulta come per ogni singola causa, a fronte del contributo sopra ricordato delle parti, La Chiesa che è in Italia destina per ogni singola causa più di 4.300 euro. Non si tratta di un contributo di poco conto, ma che si motiva in considerazione del valore pastorale del procedimento canonico.

Oltre a questo contributo, va aggiunto come, qualora una parte presenti richiesta motivata di rateizzazione o di esenzione dalle spese processuali, verificate le motivazioni addotte, tale richiesta viene accolta.

Inoltre, nell'attività del TERT, è consistente il numero di coloro che chiedono l'assegnazione di un patrono d'ufficio. Questo può essere sia uno dei patroni stabili (a partire dalla situazione economica di indigenza oppure per altri gravi motivi) sia uno degli avvocati iscritti all'albo o di prima esperienza. Riportiamo qualche dato, che fa cogliere l'esistenza di questa possibilità.

Nel 2010, su 202 cause introdotte, 44 parti attrici hanno avuto il patrono d'ufficio (di cui 33 con patrono stabile) e 3 parti convenute hanno avuto il patrono d'ufficio.

⁵ Cfr Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 30 marzo 2001, art. 4 § 2.

⁶ La fonte è: www.tribunaleecclesiastici.it.

⁷ Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 47 (2013) 129.

Nel 2011, su 192 cause introdotte, 32 parti attrici hanno avuto il patrono d'ufficio (di cui 23 con patrono stabile) e 3 parti convenute hanno avuto il patrono d'ufficio, di cui una con patrono stabile.

Nel 2012, su 212 cause introdotte, 51 parti attrici hanno avuto il patrono d'ufficio (di cui 36 con patrono stabile) e 5 parti convenute hanno avuto il patrono d'ufficio, di cui una con patrono stabile.

Nel 2013, su 178 cause introdotte, 38 parti attrici hanno avuto il patrono d'ufficio (di cui 32 con patrono stabile) e 4 parti convenute hanno avuto il patrono d'ufficio, di cui due con patrono stabile.

Infine, nel 2014, su 165 cause introdotte, 31 parti attrici hanno avuto il patrono d'ufficio (di cui 20 con patrono stabile) e 2 parti convenute hanno avuto il patrono d'ufficio, di cui una con patrono stabile.

Come si può facilmente notare più del 20% delle cause sono state introdotte con il gratuito patrocinio. Colgo l'occasione per ringraziare a tal proposito gli avvocati che, a fronte di situazioni di comprovata indigenza, si sono resi disponibili per primi a seguire una persona nella prima consulenza e nel prosieguo della causa, oppure che di propria iniziativa hanno ridotto l'onorario per non mettere in difficoltà la parte assistita. Ricordo anche che il rispetto delle indicazioni del Regolamento del TERT per la presentazione del preventivo di spesa e l'eventuale richiesta di integrazione motivata facilita la trasparenza nell'aspetto economico e, si spera, una corretta informazione sui costi, nonostante le notizie infondate che ancora persistono⁸.


Oltre a questo, e solo limitandoci all'anno appena trascorso, come evidenziato dalla tabella n. 9, su 163 cause terminate nel 2013, 27 hanno avuto l'esenzione parziale delle tasse processuali, e 4 l'esenzione totale.

⁸ «Gli emolumenti dovuti al patrono per l'assistenza in giudizio siano stabiliti nel preventivo di spesa, che impegna il professionista e la parte assistita al rigoroso rispetto di quanto fissato. Il preventivo può eventualmente essere integrato con la nota consuntiva, da compilare su modulo predisposto dal tribunale. I due documenti devono comprendere tutte le voci che concorrono a determinare gli emolumenti, così che risulti chiaramente definito il costo totale che la parte deve sostenere per il patrocinio. Essi devono essere approvati dalla presidenza del tribunale (cioè dal preside di causa o dal vicario giudiziale) e fatti conoscere alla parte interessata» (art. 16, lett. C).

La tempistica dei processi

Un ultimo aspetto che spesso è ritornato nell'anno appena trascorso è dato dalla sottolineatura della celerità dei tempi nel rispondere alla domanda giudiziale di nullità del matrimonio. Analizziamo i dati dell'attività dell'anno 2014 del nostro Tribunale.


A fronte delle 165 cause introdotte, ne sono state terminate 163, di cui 157 con sentenza, quattro per rinuncia, una per perenzione, e una per morte di uno dei coniugi. Il piccolo e quasi impercettibile incremento del numero di cause terminate rispetto all'anno scorso, come visualizzato nel grafico sottostante, conferma un trend negativo che dura oramai da parecchi anni.




La conseguenza di questi due dati (libelli presentati e cause terminate) è duplice:

- a) l'aumento delle cause pendenti, ossia che sono ancora in attesa di una sentenza di primo grado, che anche quest'anno superano il doppio delle cause concluse;
- b) la diminuzione percentuale delle cause terminate entro due anni⁹. Anche in questo caso, la forma grafica permette di evidenziare l'andamento delle cause pendenti nel corso degli anni.

⁹ Questo avviene sebbene il can. 1453 prescriva che «giudici e tribunali provvedano, salva la giustizia, affinché tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza».



I dati percentuali delle cause terminate entro due anni sono invece i seguenti:



È evidente il calo consistente di cause concluse entro due anni, che nel 2014 si attesta sul 34,7%. Le tabelle poste in appendice riportano anche le suddivisioni per diocesi delle cause introdotte e terminate, oltre che l'anzianità delle cause da esaminare. Per una corretta valutazione di tali tabelle, mi permetto di ricordare quanto già detto nella medesima occasione l'anno scorso, circa i criteri con cui vengono indicate le diocesi delle cause introdotte in primo grado (cfr. tabelle nn. 17-22). A partire dalla considerazione che non

in tutte le diocesi vi sono sedi istruttorie, le diocesi di riferimento sono individuate facendo riferimento ai criteri di cui al can. 1673¹⁰. Questo significa che ci si riferisce anzitutto alla diocesi in cui è stato celebrato il matrimonio. Se non è nel territorio della Regione ecclesiastica Triveneto, si individua la diocesi di domicilio o quasi domicilio della parte convenuta. Se anche questa non è nel Triveneto, si indica il domicilio della parte attrice o il luogo della prevalenza delle prove, a seconda dei casi. Non esiste, quindi, coincidenza automatica tra sede istruttoria e diocesi indicata per la causa introdotta, pur se c'è un alto grado di coincidenza.

Non intendo riprendere quanto ricordato negli anni precedenti circa eventuali motivi che hanno portato ad allungare i tempi di risposta alla richiesta delle parti. Mi permetto solo di evidenziare un aspetto, ossia la necessità da parte di tutti di una formazione e aggiornamento continui. Spesso, tra un lavoro fatto con pressapochismo da persone poco competenti e un lavoro fatto bene e curato la differenza di tempo è minima. Il risultato finale invece è ben diverso. Tra una preparazione della causa curata e una non curata, c'è poca differenza di tempo. Ma se la causa è preparata bene, allora lo svolgimento del processo ragionevolmente può essere più veloce e con minori intoppi. Lo stesso si può dire per una istruttoria o un voto bene preparato, rispetto a uno più superficiale.

Al fine di favorire tale formazione, oltre ai due incontri annuali che contraddistinguono la vita del nostro Tribunale, sono state programmate (e in parte già iniziate) altre iniziative. Queste coinvolgono al momento attuale gli uditori, e gli avvocati di prima esperienza. Non si esclude per il prossimo futuro la possibilità di ulteriori iniziative per altre figure di operatori all'interno del Tribunale. Ci si augura che tutte queste iniziative possano favorire il servizio ecclesiale che ciascuno di noi è chiamato a vivere, nella diversità di compiti e di incarichi.

¹⁰ «Sulle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, è competente: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio, purché entrambe le parti risiedano nel territorio della stessa Conferenza Episcopale e il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia d'accordo; 4° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché si aggiunga il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale prima la interroghi, se mai abbia qualcosa da eccepire».

Discorso del Santo Padre Francesco al Tribunale della Rota romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

Sala Clementina

Venerdì, 23 gennaio 2015

Cari Giudici, Officiali, Avvocati
e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana,

vi saluto cordialmente, ad iniziare dal Collegio dei Prelati Uditori con il Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che ringrazio per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro. Auguro a tutti voi ogni bene per l'Anno giudiziario che oggi inauguriamo.

In questa occasione vorrei riflettere sul contesto umano e culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale.

La crisi dei valori nella società non è certo un fenomeno recente. Il beato Paolo VI, già quaranta anni fa, proprio rivolgendosi alla Rota Romana, stigmatizzava le malattie dell'uomo moderno «talora vulnerato da un relativismo sistematico, che lo piega alle scelte più facili della situazione, della demagogia, della moda, della passione, dell'edonismo, dell'egoismo, così che esteriormente tenta di impugnare la “maestà della legge”, e interiormente, quasi senza avvedersi, sostituisce all'impero della coscienza morale il capriccio della coscienza psicologica» (*Allocuzione del 31 gennaio 1974: AAS 66 [1974], p. 87*). In effetti, l'abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa conoscenza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale.

Certamente il Signore, nella sua bontà, concede alla Chiesa di gioire per le tante e tante famiglie che, sostenute e alimentate da una fede sincera, realizzano nella fatica e nella gioia del quotidiano i beni del matrimonio, assunti con sincerità al momento delle nozze e perseguiti con fedeltà e tenacia. La Chiesa conosce però anche la sofferenza di molti nuclei familiari che si disgregano, lasciando dietro di sé le macerie di relazioni affettive, di progetti, di aspettative comuni. Il giudice è chiamato ad operare la sua analisi giudiziale quando c'è il dubbio sulla validità del matrimonio, per accertare se ci

sia un vizio d'origine del consenso, sia direttamente per difetto di valida intenzione, sia per grave deficit nella comprensione del matrimonio stesso tale da determinare la volontà (cfr can. 1099). La crisi del matrimonio, infatti, è non di rado nella sua radice crisi di conoscenza illuminata dalla fede, cioè dall'adesione a Dio e al suo disegno d'amore realizzato in Gesù Cristo.

L'esperienza pastorale ci insegna che vi è oggi un gran numero di fedeli in situazione irregolare, sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana. Esiste infatti una sorta di mondanità spirituale, «che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 93), e che conduce a perseguire, invece della gloria del Signore, il benessere personale. Uno dei frutti di tale atteggiamento è «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti» (ibid., 94). E' evidente che, per chi si piega a questo atteggiamento, la fede rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i mass media.

Per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede -o della loro carenza o assenza- in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama errore determinante la volontà (cfr can. 1099). Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa. Tale errore non minaccia solo la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l'ordinazione del matrimonio al bene dell'altro, l'amore coniugale come «principio vitale» del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita. «Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 66), spingendo i nubenti alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo.

Vorrei dunque esortarvi ad un accresciuto e appassionato impegno nel vostro ministero, posto a tutela dell'unità della giurisprudenza nella Chiesa.

Quanto lavoro pastorale per il bene di tante coppie, e di tanti figli, spesso vittime di queste vicende! Anche qui, c'è bisogno di una conversione pastorale delle strutture ecclesiariche (cfr *ibid.*, 27), per offrire l'*opus iustitiae* a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale.

Ecco la difficile missione vostra, come di tutti i Giudici nelle diocesi: non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo. La funzione del diritto è orientata alla *salus animarum* a condizione che, evitando sofismi lontani dalla carne viva delle persone in difficoltà, aiuti a stabilire la verità nel momento consensuale: se cioè fu fedele a Cristo o alla mendace mentalità mondana. A questo proposito il beato Paolo VI affermava: «Se la Chiesa è un disegno divino -*Ecclesia de Trinitate*- le sue istituzioni, pur perfettibili, devono essere stabilite al fine di comunicare la grazia divina e favorire, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, scopo essenziale della Chiesa. Tale scopo sociale, la salvezza delle anime, la *salus animarum*, resta lo scopo supremo delle istituzioni, del diritto, delle leggi» (*Discorso ai partecipanti al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, 17 settembre 1973: *Communicationes* 5 [1973], p. 126).

Torna utile ricordare quanto prescrive l'Istruzione *Dignitas connubii* al n. 113, coerentemente con il can. 1490 del Codice di Diritto Canonico, circa la necessaria presenza presso ogni Tribunale ecclesiastico di persone competenti a prestare sollecito consiglio sulla possibilità di introdurre una causa di nullità matrimoniale; mentre altresì viene richiesta la presenza di patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, che esercitino l'ufficio di avvocati. Nell'auspicare che in ogni Tribunale siano presenti queste figure, per favorire un reale accesso di tutti i fedeli alla giustizia della Chiesa, mi piace sottolineare che un rilevante numero di cause presso la Rota Romana sono di gratuito patrocinio a favore di parti che, per le disagiate condizioni economiche in cui versano, non sono in grado di procurarsi un avvocato. E questo è un punto che voglio sottolineare: i Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!

Cari fratelli, rinnovo a ciascuno la mia gratitudine per il bene che fate al popolo di Dio, servendo la giustizia. Invoco la divina assistenza sul vostro lavoro e di cuore vi imparto la Benedizione Apostolica.

LE PROPOSTE DI SNELLIMENTO DEL PROCESSO NEL RECENTE SINODO: VALUTAZIONE CRITICA

Manuel J. Arroba Conde^()*

Ho impostato il tema affidatomi secondo il primato della norma missionis che intende caratterizzare gli studi del diritto canonico all'università Lateranense. L'inserimento di detti studi nell'istituto Utriusque Iuris accresce una peculiare consapevolezza sul fatto che, come accade per altre dimensioni dell'evangelizzazione, anche rispetto alla dimensione giuridica la Chiesa, mentre evangelizza, è evangelizzata, interpellata cioè dal progresso e dall'evoluzione dei sistemi giuridici secolari, di fronte ai quali è chiamata a rendere testimonianza, certamente critica, ma anche comprensibile, secondo quanto esige l'impegnativo principio di fedeltà creativa: *Ius sequitur vitam*.

Essendo il processo un'attività volta ad amministrare giustizia nelle situazioni di tensione o incertezza, nell'affrontare i temi del processo canonico, detto orientamento esige di prestare speciale attenzione all'inscindibile rapporto tra fondamento e metodo. Se il fondamento missionario del processo mette in luce la portata strutturante, e non solo etica, che possiedono nella Chiesa gli obiettivi di verità e giustizia, sulle norme in cui si debba snodare la procedura, le esigenze della missione obbligano a disegnare metodi idonei a rendere testimonianza di una cultura processuale all'altezza di detti obiettivi, che possa cioè fecondare, ma anche arricchirsi dei valori che integrano il concetto di "giusto processo", categoria comune ad altri sistemi processuali nei quali, indipendentemente dalla fede, è d'obbligo presumere vi sia un identico anelito di giustizia. La celerità nel procedere è uno dei valori del giusto processo; ovviamente non è l'unico.

In questo preciso orizzonte di riflessione, affronterò il tema delle richieste di maggior celerità dei processi matrimoniali riferendole, in primo luogo, al contesto di celebrazione del sinodo; in seguito indicherò gli aspetti di diritto sostanziale e processuale ai quali credo siano riconducibili le urgenze emerse nel corso dell'assemblea; nel terzo momento analizzerò le proposte concrete indicate nel dibattito e nei documenti; infine, presenterò una valutazione critica alla luce delle esigenze della pastorale e dei valori del giusto processo.

^(*) Docente ordinario di Diritto processuale canonico
Institutum Utriusque Iuris

1. Il contesto di celebrazione del recente Sinodo straordinario

Nel descrivere il contesto più generale nel quale si colloca la celebrazione del recente sinodo, ritengo che il tema dello snellimento dei processi obblighi a tener presente tre fattori precedenti all'apertura dell'assemblea.

a) *La esortazione apostolica Evangelii Gaudium*

Il primo è l'esortazione *Evangelii Gaudium*. Può destare perplessità riferirsi a una fonte che è documento post-sinodale di una precedente assemblea ordinaria, avente per oggetto un tema diverso: la nuova evangelizzazione. A mio avviso però si tratta di un richiamo imprescindibile, non per dare spazio all'idea secondo la quale l'*Evangelii Gaudium* rappresenta il programma di pontificato di Papa Francesco, ma per l'oggettiva e necessaria connessione tra il tema dell'assemblea del 2011 e l'esatto inquadramento del tema della recente assemblea straordinaria, che non è stato solo genericamente il tema della famiglia, ma "le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della nuova evangelizzazione".

Nella *Evangelii Gaudium* non ci sono proposte sullo snellimento del processo, ma ritengo che alcuni tra i molti richiami che il Papa presenta sull'opera di evangelizzazione nell'ora attuale del mondo e della Chiesa, siano fondamento delle proposte formulate in seguito e che, a sua volta, detti richiami debbano essere criterio di discernimento sulla solidità di ciascuna e sulle vie idonee ad assicurare l'obiettivo della celerità secondo il peso, importante, ma non esclusivo, che ad esso corrisponde nel servizio di amministrare giustizia.

Leggere la *Evangelii Gaudium* in questa prospettiva, riferendola cioè ai valori che possono avere incidenza concreta sul processo riguardante le cause di nullità sarebbe appassionante, ma costituisce un tema che ora possiamo indicare solo in maniera estremamente sintetica. Mi limito a enunciare alcuni richiami ai quali riferire le ragioni per lo snellimento dei processi. Al vertice si colloca il concetto ricorrente di "Chiesa in uscita" (n. 20), che alla luce della Parola accetta di "rompere" i propri abituali schemi (n. 22), perché consapevole che alcune sue "strutture ... possono arrivare a condizionare" la evangelizzazione (26), sicché senza logiche di auto-preservazione si sente convocata a un "improrogabile rinnovamento" di tali strutture (27).

Ai riferiti richiami generali si aggiungono altri riconducibili in maniera più specifica allo “snellimento” delle strutture al servizio della missione. Tra questi, l’esigenza di raggiungere tutti “senza appesantire” (n. 43), evitando la “rigidità auto-difensiva” (47) che induce a modularsi come “dogana” (48), o come “giudici implacabili” che si “aggrappano alle proprie sicurezze” fatte consistere in un “groviglio di ossessioni e procedimenti” (49).

Queste indicazioni, presenti soprattutto nel primo capitolo, debbono essere lette insieme ad altre presenti negli altri quattro, dove si offrono orientamenti utili rispetto ai valori che debbono ispirare l’agilità delle procedure, delle strutture e dei metodi di missione. Da ciò i richiami a non soccombere ai controvalori culturali del momento, tra i quali il Papa annovera proprio la “cultura del veloce” (62), insieme a quella sul primato della “verità soggettiva” che rende difficile il senso di appartenenza alla comunità (61), con l’ulteriore rischio che la realtà “ceda il posto all’apparenza” (62), come accade se il “privato e l’intimo” (64) sono considerati assoluti, ostacolando la testimonianza che la Chiesa deve offrire come “istituzione credibile” (65). In tal senso si avverte che lo zelo per la missione non deve creare nell’operatore la “ossessione” di risolvere, col rischio di farlo sull’onda di un relativismo, forse non dottrinale, ma pratico (80), che offre “controproducenti terapie” chiuse nell’immanenza (170), anziché risvegliare “quella fiducia non intimista” (173) che è capace di suscitare solo chi affronta la missione con la pazienza di chi la intende come “arte dell’accompagnamento” (169), assumendo per se e nel destinatario il dovere di “togliersi i sandali davanti alla terra santa dell’altro” (169).

b) *Il questionario e l’instrumentum laboris*

Un secondo elemento del contesto sinodale, meritevole di attenzione, è la preparazione immediata dell’assemblea. Si è proceduto con una metodologia nuova, per assicurare la partecipazione, sostituendo gli abituali lineamenti preparati dalla segreteria generale con un questionario. Ciò ha moltiplicato il coinvolgimento delle conferenze episcopali e ha reso facile quello dei fedeli. Delle risposte al questionario che si riferirono allo snellimento dei processi di nullità si offre informazione ufficiale nell’instrumentum laboris. Il n. 96, informando sulle proposte pervenute dall’Europa e dall’America del Nord, è il primo in cui si parla di “snellire la procedura”, ma l’interesse in tale numero riguarda questioni di diritto matrimoniale e non processuale.

Per ritrovare un cenno a queste bisogna andare al n. 98, dove si informa di una “ampia richiesta di semplificazione della prassi canonica delle cause matrimoniali”, ma si aggiunge subito che “le posizioni sono diversificate: alcune affermano che lo snellimento non sarebbe un rimedio valido; altre, a favore dello snellimento, invitano a spiegare bene la natura del processo ... per una migliore comprensione di esso da parte dei fedeli”. Al n. 99 si avverte che alcune proposte sollecitano prudenza per evitare che lo snellimento si traduca in errore o ingiustizia, generando l'impressione che si abbandona l'affermazione dell'indissolubilità, con una sorta di “divorzio cattolico”. Si informa anche di proposte provenienti dall'America Latina, Africa e Asia, che indicano come vie per rendere più agili le procedure l'incremento di persone qualificate e di strutture organizzate. L'esigenza di formazione degli agenti pastorali sul punto si ripete al n. 102, avvertendo che si tratta di richiesta generalizzata per aiutare i fedeli, desumendosi quindi che da tale aiuto dipendano anche le possibilità di snellimento del processo.

Il n. 100 informa invece di proposte dove “snellire” significa semplificazione e rapidità, aumento dell'autorità del vescovo e delle possibilità di intervento dei giudici laici, soppressione dell'obbligo di ottenere due decisioni affermative conformi anche quando non c'è appello, ma obbligando in certi casi il difensore del vincolo ad appellare, decentralizzazione della terza istanza e, come proposta presente in ogni area geografica, l'impostazione più pastorale dei tribunali. Il n. 102 indica due di tali esigenze pastorali: l'inserimento del servizio dei tribunali nella pastorale familiare e l'informazione ai fedeli sulla natura del processo, in termini simili al n. 98.

Menzione a parte merita il n. 101, unico nel quale si prospetta la possibilità di disegnare una via non giudiziale, ma “amministrativa”; è curioso che a detta proposta si unisca quella di procedere “in alcuni casi”, si dice, alla “verifica della coscienza delle persone interessate”, nonché la domanda circa eventuali altri strumenti pastorali, da affidare solo a presbiteri, per accertare la nullità.

c) L'istituzione di una nuova commissione per la riforma del processo

L'ultimo fatto degno di nota è l'istituzione di una nuova commissione per riformare il processo matrimoniale, qualche settimana prima dell'apertura dell'assemblea sinodale; sul significato univoco di ciò si può solo formulare

ipotesi: evitare che del tema si dovesse occupare in eccesso l'assemblea, trattandosi di questione tecnica e tutto sommato minuscola dentro i grandi temi che riguardano la famiglia; o al contrario, suscitare nei padri sinodali l'esigenza specifica di consigliare il Papa sulle linee di fondo alle quali si dovesse poi attenere la commissione, non ancora operativa; oppure, evitare che la diversità di posizioni riferite nell'*instrumentum laboris* portasse a ritenere prematura l'idea di studiare a fondo le possibilità di snellimento; o ancora, che la diversità di idee fosse base per consentire norme processuali diversificate, abbandonando l'attuale impianto di centralizzazione normativa.

Nell'annuncio ufficiale della nuova commissione si fece espressa menzione degli obiettivi di snellimento e celerità. Se dico "nuova" è perché il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, su mandato di Papa Benedetto XVI, istituì una commissione sul processo matrimoniale con identici obiettivi, quando non erano trascorsi nemmeno tre anni dalla *Dignitas Connubii*; i lavori della commissione erano avanzati, ma furono interrotti in attesa delle conclusioni di altre commissioni di studio di altre parti del codice. La commissione creata da Francesco è nuova; se sostituisce o si aggiunge alla precedente dipende dal Santo Padre, ma prima del sinodo non ci furono notizie ufficiali in proposito.

2. Aspetti di diritto sostanziale e processuali richiamati nell'assemblea

Entro già nel secondo punto relativo agli aspetti generali di diritto sostanziale e processuale ai quali ritengo siano riconducibili le urgenze espresse durante la celebrazione dell'assemblea. Poiché la maggior parte dei padri sinodali non possiede preparazione canonica, sembra forzata la lettura che presenterò, ma non ritengo di tradire gli interventi per il fatto di esprimerli in termini giuridici e raggrupparli in quattro aspetti, due sostanziali e due processuali.

a) *La questione della dignità sacramentale*

Dei due elementi di diritto sostanziale, uno era formulato nell'*instrumentum laboris*, e lo era in maniera giuridicamente corretta. Mi riferisco al tema della relazione tra fede e sacramento, indicato al n. 96, dove si rimanda all'ultimo discorso di Benedetto XVI alla Rota Romana. Il problema era già emerso nel Sinodo del 1980, riferendolo al matrimonio dei battezzati senza

fede. È noto che la riflessione si tradusse in proposizione formulata espressamente perché fosse presa in considerazione nell'imminente nuova legislazione canonica.

È anche noto che il nuovo codice non la accolse, anche perché nel frattempo la *Familiaris Consortio* riprese la dottrina sull'inseparabilità tra matrimonio e sacramento. Non intendo trattare la tematica, teoricamente complessa, ma sulla quale l'attività processuale e altri servizi pastorali ci offrono motivi di lettura un po' più realistici. Segnalo solo che gli interventi sul punto non hanno posto il tema in modo diretto nei termini dell'*instrumentum laboris* (il rapporto fede-sacramento). I padri sinodali si sono chiesti piuttosto se si possa continuare a presumere (come si faceva in una delle *propositiones* del sinodo del 1980) che il solo fatto di chiedere il sacramento sia sempre segno di possedere una fede che garantisce come intenzione coniugale quella di fare sposandosi ciò che fa la Chiesa. Nel porre il problema i padri richiamano l'incidenza della cultura secolarizzata nell'intenzione dei coniugi. Sembra un anticipo di quanto, riferendosi al peso di altri elementi culturali, ha poi detto chiaramente Papa Francesco nel recente discorso alla Rota.

b) Il bonum coniugum e la qualità della relazione affettiva

Il secondo grande aspetto di diritto sostanziale al quale ricondurre molti degli interventi (ripeto "non tecnici") è la questione del *bonum coniugum*, con elementi che permetterebbero di formulare in termini giuridici più coraggiosi il suo contenuto, insieme al concetto di *bonum familiae*. Sul punto non ci sono indicazioni giuridiche dirette nell'*instrumentum laboris*. Anzi, nella *relatio ante disceptationem* c'erano passaggi giuridicamente "sorprendenti", ancora rispondenti allo schema dei *tria bona agostiniani*. Entrambi i documenti però trattavano indirettamente la questione, quando annoverano le "situazioni critiche interne alla famiglia" (nn. 64-69 di I. *Laboris*).

Il punto più degno di nota, per le sue potenziali conseguenze giuridiche è che, negli interventi dei padri sulla crisi della famiglia, si indicava che un chiaro effetto della crisi è l'accresciuta esigenza di qualità nella relazione affettiva e familiare come condizione per assumere o mantenere gli impegni giuridici. I motivi di crisi sono variegati, così come i fattori culturali che impediscono o favoriscono la qualità relazionale; ma l'esigenza di qualità in sé è un dato acquisito. L'urgenza che discende al riguardo ritengo sia soprattutto quella di combattere l'idea di rassegnarsi ad interpretare molte situazioni di carenza di qualità relazionale come mero fallimento; se ciò accade,

non è solo per scarsa formazione degli operatori pastorali; bisogna riconoscere anche la lentezza degli operatori del diritto nel compiere un approccio giuridico convincente sul punto; non a caso Benedetto XVI, sempre nel suo ultimo discorso alla Rota, lo avvertì e sollecitò maggiore impegno per superare questa carenza.

c) *Le convinzioni di coscienza dei fedeli*

Il primo dei due aspetti di diritto processuale lo rapporto alla rilevanza delle convinzioni di coscienza dei fedeli. Come detto, il n. 101 dell'*instrumentum laboris* tratta la questione formulandola come “verifica” da fare “in certi casi”, facendo intendere (per il fatto di collocare il tema nello stesso numero) che tale verifica sarebbe l’oggetto della “via amministrativa”. Alla verifica delle convinzioni presenti nelle persone coinvolte si unisce l’idea di evitare vie processuali che riaprono ferite dolorose sul passato, circostanza sulla quale molte persone manifestano difficoltà, come si afferma al n. 99. Per gli esperti è chiaro che la verifica delle convinzioni attuali dei fedeli è tecnicamente riconducibile al valore delle dichiarazioni delle parti nell’accertare la nullità. Si tratta di uno tra i temi sui quali i codici del post-concilio hanno apportato le novità legislative più rilevanti.

Nella *relatio ante disceptationem*, il tema si formula con chiarezza, senza unirlo a vie processuali concrete, perché nella via giudiziale le dichiarazioni delle parti (e non solo le loro confessioni *contra se*) hanno valore di prova; anzi, sono il primo tra i mezzi di prova e potrebbero avere il valore di prova piena se sostenute da elementi di verifica indiretti. La relazione univa però la questione ad alcuni motivi di nullità, errore vistoso abbandonato nei successivi testi, ma che non evitò che alcuni padri, forse esperti in teologia sacramentale e morale, ma certamente meno esperti in diritto, riproponessero la più che superata questione sulla nullità riconoscibile solo nel foro interno. Anche sul punto mi sembra onesto indicare, come con-causa della disinformazione dei pastori, la lentezza degli operatori del diritto nell’applicare le nuove norme.

d) *La valorizzazione del ruolo dei vescovi*

L’ultima questione di diritto processuale si può formulare come il desiderio di valorizzare il ruolo dei vescovi, per la loro condizione di giudici propri. Non si tratta di rivendicare quanto l’ordinamento vigente stabilisce: che possano

cioè decidere di riservare a sé le cause che ritengano opportuno; detta riserva non esonera il vescovo dal seguire le norme processuali universali. Non è facile ricondurre ad un'unica questione tecnica le proposte emerse sulla valorizzazione del ruolo dei vescovi, formulata al n. 100 dell'*instrumentum laboris* in termini di concessione di "maggior autorità".

Tra le questioni che costituirebbero concessioni al vescovo locale che esulano dalle leggi vigenti si annoverano, oltre alle riferite indicazioni sulla procedura amministrativa e le soluzioni di foro interno, la delega della potestas clavium del Pontefice, la possibilità di permettere al loro tribunale di seguire in certi casi una procedura giudiziale straordinaria, ed altre di minor entità negli interventi, ma con possibile rilevanza nell'obiettivo di rendere più agile l'attività processuale: la questione dei giudici laici e del giudice unico. Altri elementi di valorizzazione del ruolo del vescovo non esulano dalla legge vigente, come la creazione di uffici informativi e la questione economica.

3. Proposte concrete emerse nel dibattito e nei documenti

Con ciò passo a segnalare le proposte concrete, direttamente o indirettamente vincolate allo snellimento dei processi. Proprio perché si tratta di proposte concrete avverto che sono state oggetto solo di interventi puntuali nell'aula; non di tutte faceva menzione la *relatio post disceptationem* discussa nei circoli minori, i cui "modi" (cioè, le proposte correttive del riferito testo) si suppone abbiano ripreso alcune di esse, in quanto sono state successivamente raccolte nel testo finale della *Relatio Synodi*.

a) *La Potestas Clavium: sviluppi dell'oggetto e possibile delega*

Tra le proposte emerse in aula e nei circoli di cui non si fa menzione nel testo finale si trova l'eventuale estensione della Potestas Clavium del Romano Pontefice. Un primo profilo di estensione sarebbe, come detto, il possibile esercizio delegato di essa da parte dei vescovi; al riguardo ci furono pochi interventi, sia a favore che contro.

Il secondo profilo riguarda lo sviluppo del suo oggetto, sia approfondendo la questione del modo humano come qualità del concetto di consumazione, sia allargando ancora l'interpretazione del *favor fidei*.

b) La procedura amministrativa

Circa la procedura amministrativa vi è stato un unico intervento in aula, contrastato direttamente da altri due nella stessa sessione; non c'erano cenni a tale procedura nelle relazioni dei circoli minori; è rimasta nella relazione finale, probabilmente perché era una proposta indicata nell'*instrumentum laboris* e ripetuta nelle relazioni ante e post *disceptationem*.

Il proponente, forse in linea con le disposizioni del can. 50 sul modo del tutto discrezionale di procedere nelle decisioni amministrative, non riferì dettagli di procedura, limitandosi a dire che la via amministrativa sarebbe dichiarativa e non costitutiva, che la decisione spetterebbe al Vescovo o a un suo delegato, ascoltando il difensore del vincolo, e che contro la decisione si dovrebbe poter appellare, avvertendo però di non aver maturato come e dove.

c) La previsione di una procedura giudiziale straordinaria

La proposta di procedura giudiziale straordinaria è del tutto nuova rispetto all'*instrumentum laboris*, ma l'idea è stata formulata come traduzione delle proposte di accrescere la dimensione pastorale delle cause, di snellirle in quanto possibile e di valorizzare il ruolo del vescovo, pur ponendosi in netta opposizione alla proposta di una via amministrativa da affidare al vescovo.

Il proponente si riferì alle differenze sostanziali tra via amministrativa e via giudiziale, ricordando l'esistenza di tre procedure giudiziali per dichiarare la nullità: quella ordinaria, quella breve in secondo grado dopo una sentenza affermativa e quella documentale nei casi di impedimento o difetto di forma. La *Lex Propria* della Segnatura permette al dicastero di dichiarare la nullità, qualsiasi sia il motivo, se i dati esistenti mostrano che non ci vogliono altre indagini. Si tratta di attribuire ai tribunali locali una possibilità analoga, con previo permesso del vescovo debitamente consigliato. Poiché la decisione sarebbe del tribunale e non del vescovo, il proponente propose una procedura concreta, obbligatoria in tali casi, disegnata sul modello della procedura documentale. La proposta fu raccolta nella *relatio post disceptationem*, discussa quindi nei circoli, e mantenuta nella relazione finale.

d) L'abolizione dell'obbligo di ottenere due decisioni conformi affermative

Non ricordo molti interventi sull'abolizione della doppia decisione conforme affermativa. Non a caso di esso non si faceva menzione nella *Relatio post*

disceptationem. Il tema però era stato indicato tra le proposte emerse nelle risposte al questionario che servì di base per l'*instrumentum laboris*.

Ricordo invece un intervento contrario, non in linea di principio, ma piuttosto in forza della poca preparazione degli operatori, ritenendo più prudente la norma attuale, non perché ci siano motivi oggettivi per considerare i tribunali di appello più preparati di quelli di prima istanza, ma perché quattro occhi vedono più di due; in questo intervento si diceva anche che il processo breve di secondo grado non implica ragioni oggettive per provocare ritardi.

e) Proposte su altri aspetti specifici

Concludo enunciando tre questioni più specifiche, alcune delle quali raccolte nella relazione finale, e che possono avere come effetto (almeno indiretto) lo snellimento delle procedure, nel senso di moltiplicare le risorse disponibili.

Tra quelle non indicate nella *Relatio Synodi*, la più significativa mi sembra la possibilità di affidare le cause al giudice unico anziché a un collegio di tre; in qualche proposta la questione si derivava a far dipendere dal singolo vescovo tale eventualità e non dalla conferenza episcopale (come prevede la legge). In qualche altro intervento si riteneva adeguata tale scelta solo in primo grado, mantenendo la collegialità nell'eventuale giudizio di seconda istanza.

Si è ugualmente parlato in aula del maggior coinvolgimento e incremento dei giudici laici, sia aumentando la presenza in un collegio, sia anche esercitando la funzione di giudice unico, ritenendo che non ci sono vincoli sostanziali tra potestà giudiziale vicaria e potestà di ordine. La valorizzazione del laicato era presente nell'*instrumentum laboris* (n. 100), ma fu mortificata nella relazione post *disceptationem*, con un testo affetto da inutile clericalismo, affidando la consulenza previa solo a sacerdoti. Nella relazione finale, grazie al lavoro dei circoli minori, si è evitata tale deriva, affidando il servizio non a sacerdoti, ma a "consulenti preparati", ribadendo l'obbligo che incombe sui vescovi di "preparare sufficienti operatori, chierici e laici, con dedizione prioritaria".

Concludo con un'ultima questione non presente nell'*instrumentum laboris* e che, salvo mia mancanza di memoria (spero non colpevole) non fu oggetto di interventi dei padri. Mi riferisco alla questione economica, formulata al n. 49 della relazione finale in termini di gratuità rispetto del servizio di consulenza, mentre rispetto ai costi del processo, il n. 48 si esprime in termini di

“possibile gratuità”. L'*Instrumentum laboris*, al n. 100, parlava solo di “riduzione del costo economico del processo”. Nelle relazioni dei circoli minori non vi è traccia del tema, pur possibilmente trattato nelle discussioni. Comunque, di gratuità si è sentito parlare in aula solo nella lettura delle relazioni ante e postdisceptationem.

La gratuità della consultazione previa e la possibile gratuità del processo (che sarebbe pensabile solo in rapporto ai costi del tribunale) non hanno relazione con lo snellimento della procedura, semmai con l'incremento delle richieste di accesso a questo servizio, alle quali bisognerebbe rispondere con personale sufficiente, per evitare che l'ideale dell'assoluta gratuità finisca per rallentare e ingolfare l'attività. Snellimento e celerità, anziché con la gratuità, appaiono molto più legati all'esistenza di ministri con dedizione prioritaria, nonché di difensori preparati e deontologicamente corretti per assistere alle persone.

4. Valutazioni derivanti dalle esigenze pastorali e dal giusto processo

L'ultima segnalazione mi permette già di passare alla valutazione critica, non tanto di ognuna delle proposte, quanto piuttosto della questione della celerità e dello snellimento in sé. Cerco di farlo mettendo al primo posto la finalità pastorale dei processi, tenendo presenti gli avvertimenti sull'attività pastorale in generale fatti da Papa Francesco nella *Evangelii Gaudium*. Alcuni di essi accrescono la mia convinzione sul fatto che alla finalità pastorale dei processi non solo non siano di ostacolo i valori del concetto, di diritto internazionale, del giusto processo, ma che tali valori possano risultare, se rettamente intesi, il miglior alleato degli obiettivi pastorali. Non a caso, dalla costante dottrina del magistero emerge l'impossibilità di contrapporre finalità pastorale e tecnica processuale. L'insegnamento dei Pontefici è unanime, al punto di dover chiedersi se le carenze della prassi sulla dimensione pastorale della giustizia ecclesiastica non siano dovute soprattutto a gravi carenze tecniche.

Tuttavia, oltre all'imprescindibile preparazione tecnica, il tema della finalità pastorale dell'attività giudiziale sarebbe trattato in maniera insufficiente se non inserito nel contesto di una più ampia pastorale giudiziale, che valorizzi il ruolo del vescovo. Da questi è lecito attendersi, non un maggior utilizzo

della facoltà di riservare a sé le cause, ma la provvisione più accurata e articolata degli uffici, con iniziative adeguate volte a preparare la causa. È però auspicabile maggior coinvolgimento del vescovo nell'impostazione del procedimento e nella conclusione del medesimo.

a) La provvisione degli uffici e la preparazione della causa

Provvedere agli uffici previsti per amministrare giustizia in maniera adeguata significa che il vescovo promuova la preparazione qualificata di sufficienti operatori e che garantisca la dedizione. In una pastorale giudiziale efficace non basta però provvedere agli uffici per amministrare giustizia, rispetto ai quali si proibisce ai vescovi di creare uffici non previsti. Non ci sono invece limiti normativi per costituire gli uffici e i servizi necessari per superare l'attuale grave disinformazione sul significato della revisione ecclesiale della validità del matrimonio e del relativo processo, aiutando a intenderlo come una prassi di sincero discernimento e preparando ad evitare di affrontarlo allo stile dei "portatori di verità soggettiva", criticato nella *Evangelii Gaudium*.

La questione è debolmente trattata nelle norme vigenti, che si limitano a prevedere, per altro in termini facoltativi, l'istituzione del patrono pubblico, al quale affidare la consulenza previa in vista di una successiva assistenza gratuita nel processo. Le urgenze attuali esigono un'organizzazione più accurata, collegata con la pastorale familiare e con le parrocchie, non volta solo ad introdurre cause, ma comprendente una saggia attività di mediazione, nella quale coinvolgere, in vario modo (per es. con norme deontologiche adeguate), tutti gli esperti ammessi al patrocinio canonico.

All'ufficio di mediazione, oltre alla prevenzione e soluzione della crisi, se possibili, possono affidarsi le informazioni perché, in merito alla nullità, le persone superino le tentazioni di chiudersi nelle proprie idee e di rifuggire dal dovuto approfondimento dei problemi vissuti, incoraggiando ad assumere la sana sofferenza che ciò comporta. Ciò esige di avvertire efficacemente sulla differenza tra nullità giuridica e inesistenza di fatto del matrimonio putativo, così come sulla natura dichiarativa delle cause, per evitare impostazioni incentrate sulle colpe di ogni coniuge nel fallimento. Dal funzionamento adeguato di questo servizio, che può includere i contatti necessari con entrambi i coniugi, può dipendere il superamento delle reticenze con cui tanti tribunali reagiscono alle domande di nullità presentate congiuntamente.

Questo ingiusto ostacolo rivela il rapporto tra pregiudizi inadeguati, dal punto di vista pastorale, e mancanza di preparazione tecnica, soprattutto sugli aspetti su cui i codici del concilio si sono fatti eco della sua dottrina sulla centralità della persona. Mi riferisco al valore delle dichiarazioni delle parti e della prova peritale che, insieme ai temi della dignità sacramentale e della comprensione giuridica del *bonum coniugum*, esigono l'impegno del vescovo per rinnovare il personale e vegliare per il suo costante aggiornamento, provvedendo così alle necessità reali della sua Chiesa locale.

Perciò non sembra utile che dipendano dalle Conferenze episcopali, anziché dal vescovo, alcune scelte rilevanti e connesse con le garanzie di un autentico senso pastorale nell'amministrare giustizia, come l'affidamento dell'ufficio di giudici a laici specializzati, spesso più qualificati e pronti alla dedizione prioritaria di quanto sia ragionevole aspettarsi che possano esserlo i chierici in tante diocesi. Altra scelta da lasciare al vescovo, anziché alla conferenza episcopale, può essere il giudizio sulla necessità di affidare le cause a un solo giudice; il criterio di necessità risponderebbe così ai bisogni della diocesi, coniugando con equilibrio le risorse disponibili e il numero di cause.

b) Lo sviluppo della causa e l'impostazione del processo

Un secondo aspetto della pastorale giudiziale riguarda lo sviluppo della causa alla cui impostazione adeguata, secondo le caratteristiche del singolo caso, può giovare un maggior coinvolgimento del vescovo.

Circa l'impostazione del procedimento, oltre a gettare molte ombre sui valori del giusto processo, non ritengo rispondenti a finalità pastorali autentiche le ragioni addotte per proporre una via amministrativa. Sulla validità del vincolo la Chiesa sa di possedere potestà dichiarativa e non costitutiva. Ciò implica che i suoi provvedimenti per dichiarare la nullità di un matrimonio non possano contraddire l'esigenza di assoluta fedeltà alla legge divina sulla verità del patto coniugale come alleanza irrevocabile. Come ogni decisione caratterizzata da stretta fedeltà e legalità rispetto alla *quaestio iuris*, quelle che dichiarano la nullità del matrimonio hanno come presupposto la certezza morale sulla *quaestio facti*. Tale tipo di decisione richiede che, nell'accertare i fatti, l'autorità si avvalga di procedure in grado di fornire i dati necessari e di acquisire questi con modalità che limitino il più possibile i rischi di pervenire a una ricostruzione che non corrisponda alla realtà. Per trattarsi di fatti immersi in esperienze interpersonali fallimentari, le procedure adeguate sono quelle che garantiscono l'intervento dei coniugi, permettendo di riferire

la rispettiva versione. Ciò evita il rischio indicato nella *Evangelii Gaudium* di soccombere a un intimismo che sostituisce la realtà con l'apparenza.

La partecipazione tempestiva dei coniugi e l'annessa facoltà di produrre le prove e le allegazioni che avvalorino la propria versione sui fatti adottati sono gli elementi costitutivi dei procedimenti giudiziari, fondati nel diritto di difesa nella sua doppia dimensione: quale diritto ad essere informati e ad essere ascoltati, da esercitare entrambi ad *normam iuris*. La stretta legalità incide nell'esercizio dell'autorità, non solo rispetto alla decisione, ma anche rispetto a tali presupposti, dovendo procedere all'accertamento dei fatti e alla raccolta delle informazioni *modo iure praescripto*.

In nessuna delle tre procedure giudiziali previste dai codici, così come in quella che segue la Segnatura nei citati casi eccezionali, può venire meno l'esigenza di stretta legalità sulla *quaestio iuris* e di certezza morale sulla *quaestio facti*, pur essendo diverse le modalità di partecipazione dei coniugi all'accertamento dei fatti. Tale diversità non può compromettere i loro diritti di difesa. Non è pertinente denominare amministrative vie di accertamento, forse possibili, per il solo fatto di non seguire la via giudiziale ordinaria, confondendo la natura amministrativa di un processo con la sola celerità.

La procedura abbreviata e quella documentale prevedono solennità che non si corrispondono alle troppo generiche disposizioni del can. 50 sul modo di preparare le decisioni dell'autorità amministrativa, dove si affida all'autorità stessa il compito di ricavare i dati e le prove, prescindendo da statuizioni precise e da confronti dialettici, rimettendo ancora alla valutazione della medesima autorità se sentire o meno coloro i cui diritti possano risultare lesi dalla decisione, visto che si stabilisce tale esigenza solo *quantum fieri potest*.

La procedura giudiziale ordinaria è la più adeguata alla delicatezza dei fatti da accertare, perché la partecipazione dei coniugi si prospetta in essa secondo il principio del contraddittorio, più utile a conoscere e discernere su fatti di proiezione interpersonale. Perciò vi sono norme precise sulle solennità processuali, per garantire che possa emergere l'eventuale posizione dialettica dei coniugi nei momenti essenziali del processo: l'iniziativa, la prova e la discussione. Nonostante tale precisione, la legge rimette certi margini di flessibilità alla direzione del giudice, sia autorizzando a scegliere tra solennità alternative per realizzare certi atti processuali, sia permettendo di derogare alle solennità stesse in presenza di giuste, gravi o gravissime cause, a seconda dei casi. Affidare ai giudici la scelta su certi aspetti della proce-

dura ordinaria garantisce l'esigenza di cogliere i contorni irripetibili dei singoli. Nulla osta però a che il vescovo, secondo le circostanze di persone e luogo, per meglio garantire una giustizia rapida e di qualità, stabilisca nel regolamento quali solennità seguire, tra quelle previste nella legge, nei casi trattati nel suo tribunale con un processo giudiziale ordinario.

È però auspicabile superare le previsioni vigenti e affidare al vescovo la decisione sulla possibilità che determinate cause siano trattate seguendo una procedura giudiziale straordinaria, sviluppando l'unico criterio sostanziale da cui già oggi l'ordinamento fa dipendere le vie giudiziali non ordinarie: il livello di accertamento del fatto generativo della nullità che già esiste in limine litis. Così si prevede anche nei casi trattati dalla Segnatura, dove i dati provengono dalle autorità di Chiese Locali carenti di strutture che, nel rivolgersi alla Segnatura, svolgono funzioni analoghe a quelle che la legge affida al Promotore di Giustizia nei casi in cui la nullità è notoria.

Così, il servizio svolto dall'ufficio del mediatore potrebbe, anche dietro sollecitazione dei patroni, concludersi a volte con un rapporto al Promotore di Giustizia, perché possa trasmettere il proprio voto al vescovo motivando le ragioni che fondano la possibilità di seguire la via giudiziale straordinaria. Tali ragioni possono derivare da elementi concordemente riferiti dai coniugi, da elementi di natura tecnica riferiti dai professionisti che li abbiano seguiti, o da dichiarazioni fatte da persone con rilevante e diretto protagonismo nell'esistenza stessa del motivo di nullità.

Nel processo straordinario affidato al giudice unico in un'unica istanza, potrebbe stabilirsi il solo dibattimento orale (can. 1602 par. 1); la decisione può essere solo affermativa, dovendosi rimandare alla via ordinaria i casi in cui la provvisoria certezza sulla nullità esistente in limine litis non sia prontamente confermata nella fase probatoria. Questa, pur sommaria, non potrà limitarsi alla ratifica generica di quanto ricavato nella fase previa al processo, ma dovrà cercare ratifiche circoscritte, utilizzando all'uopo le dovute iniziative di ufficio, ivi inclusa la dichiarazione di un teste di credibilità rispetto ai motivi che muovono le parti all'iniziativa processuale.

c) L'accompagnamento dei fedeli nella conclusione del processo

Un ultimo aspetto della pastorale giudiziale e l'aiuto da assicurare ai coniugi alla conclusione del processo. Per l'accuratezza che si richiede nel riferire le motivazioni della decisione è d'obbligo aspettarsi che la medesima possa essere compresa in coscienza dai destinatari. Sul punto, nel valorizzare il ruolo

del vescovo, è necessario riferirsi alla messa in pratica di alcune possibilità offerte dalla legge e allo sviluppo, per le decisioni negative, di un'importante disposizione che, nelle cause di nullità del matrimonio, riguarda solo le decisioni affermative.

Al servizio di mediazione, insieme al patrocinio esercitato secondo una deontologia canonica corretta, può affidarsi il compito di offrire l'aiuto necessario per comprendere la decisione giudiziale, specialmente al coniuge che abbia mantenuto nel processo una posizione di senso opposto al risultato stabilito nella sentenza, con le informazioni sul diritto a impugnarla e sugli aspetti della sua visione non ritenuti sufficienti nel primo grado di giudizio.

Fermo restando il diritto di appello dei coniugi e del difensore del vincolo, se la legge universale continuerà a stabilire l'esigenza di due decisioni conformi, anche quando non si presentino appelli, è opportuno che il vescovo, aiutato dal parere previo del promotore di giustizia, valuti se vi siano circostanze di rilievo pastorale per sostenere, con un suo personale intervento, la richiesta alla Segnatura della dispensa del secondo grado.

Il vescovo ha facoltà di non eseguire una sentenza se ritiene che si tratti di decisione manifestamente ingiusta per i motivi previsti per chiedere la restitutio in integrum. Nelle cause di nullità del matrimonio tale disposizione si applica solo rispetto alle sentenze affermative, uniche soggette a quella esecuzione consistente nell'annotare la nullità nei libri parrocchiali. Il vescovo quindi può impedire l'annotazione se ritiene che la nullità non si corrisponda alla giustizia in maniera manifesta. Sarebbe logico prospettare un intervento analogo rispetto delle sentenze negative; la non necessaria esecuzione di esse non implica che siano state soddisfatte tutte le esigenze di giustizia coinvolte in una pastorale giudiziale integrale e compiuta.

Così, fermo restando che le decisioni negative, pur inappellabili, possano suggerire altre iniziative giudiziali, sia di impugnazione che di impostazione nuova della nullità, gli accertamenti già fatti nel processo possono risultare i più utili per illuminare sul cammino da proseguire nel sostegno alle persone.

Nel giudizio conclusosi senza la dovuta certezza sulla nullità del matrimonio possono essere emersi comunque fatti certi per giustificare formalmente, coram Ecclesia, la separazione dei coniugi. La legge canonica prevede la separazione in stretto legame con le garanzie sul mantenimento del bonum familiae (can. 1152). Il coinvolgimento formale del vescovo nel dettare per decreto la separazione (can. 1692), esortando su quanto sia necessario per assicurare

il bene integrale della famiglia legittima, avrebbe il vantaggio di sottrarre la questione dall'esclusivo giudizio soggettivo del fedele o dai soli provvedimenti dello Stato, comprensibilmente incompleti su importanti elementi di natura relazionale ed educativa; nella sua decisione il vescovo può stabilire quanto favorisca l'armonia tra i coniugi separati in forza del superiore interesse dei figli, ivi inclusa la loro educazione religiosa.

Quanto emerso nel giudizio, pur insufficiente per accertare la nullità del matrimonio, può offrire piste oggettive per l'ulteriore discernimento dei fedeli circa il fallimento del proprio matrimonio, permettendo di focalizzare i principali punti sui quali compiere il necessario pentimento e incentrare la debita riparazione, contando sull'accompagnamento della Chiesa, alla cui vita il fedele è chiamato a partecipare. In tale contesto, il vescovo, con l'aiuto del penitenziere, sulla base dei risultati del processo giudiziale, potrà stabilire un cammino specifico di penitenza ai fedeli coinvolti in nuove unioni da cui siano sorti nuovi obblighi familiari naturali.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

attività svolta nell'anno 2014

1. PRIMA ISTANZA

pendenti inizio anno	344		
introdotte nel 2014	165		
esaminate	509		
terminate	163	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	146
		<i>con sentenza negativa</i>	11
		<i>archivate</i>	6
rimaste pendenti	346	<i>di cui presentate nell'anno 2011</i>	7
		<i>nell'anno 2012</i>	45
		<i>nell'anno 2013</i>	130

2. SECONDA ISTANZA

pendenti inizio anno	51		
introdotte nel 2014	80	<i>di cui affermative in primo grado</i>	79
		<i>negative in primo grado</i>	1
esaminate	131	<i>di cui rinviate a processo ordinario</i>	3
terminate	97	<i>di cui con decreto di conferma</i>	88
		<i>con sentenza affermativa</i>	5
		<i>con sentenza negativa</i>	4
		<i>archivate</i>	-
rimaste pendenti	34	<i>di cui da esaminare (cf can. 1682)</i>	24
		<i>negative in primo grado</i>	3
		<i>a processo ordinario</i>	7

PRIMO GRADO**anno 2014, dati analitici e comparativi****3. primo grado - movimento cause**

anno	pendenti inizio anno	introdotte	esaminate	terminate	sbilancio finite - libelli	pendenti fine anno
2014	344	165	509	163	2	346
2013	327	178	505	161	17	344
2012	317	212	529	203	9	327
2011	333	192	525	208	- 16	317
2010	343	202	545	212	- 10	333
2009	342	239	581	238	1	343

4. primo grado - forme di conclusione

anno	totale terminate	sentenze		totale	archiviazioni			totale	terminate % pro nullità
		affermative	negative		rinuncia	perenzione	morte		
2014	163	146	11	157	4	1	1	6	89,6
2013	161	122	29	151	5	4	1	10	75,8
2012	203	152	42	194	9	-	-	9	74,9
2011	208	148	48	196	11	-	1	12	71,1
2010	212	157	44	201	9	-	2	11	74,1
2009	238	190	32	222	11	4	1	16	79,8

5. primo grado ARCHIVIO STORICO

Periodo	cause	cause	sentenze		Cause
	introdotte	terminate	affermative	negative	archivate
1940-49	266	144	31	58	55
1950-59	285	297	82	121	94
1960-69	274	281	86	145	50
1970-79	832	726	420	145	161
1980-89	1254	1208	937	136	135
1990-99	2163	1786	1337	256	193
2000-09	2347	2636	1961	440	235
2010-14	949	947	725	174	48
totale	8370	8025	5579	1475	971


6. primo grado – capi di nullità introdotti

	2014	incidenza % sul totale	2013	2012	2011	2010	2009
incapacità c.1095 n.2	109	31,4	104	124	100	96	111
incapacità c.1095 n.3	94	27,1	98	118	93	98	111
simulazione totale	4	1,1	2	6	3	6	2
indissolubilità	64	18,4	56	55	72	67	78
fedeltà	14	4	10	15	14	14	16
prole	51	14,7	73	76	72	67	88
costrizione e timore	3	0,9	7	10	6	9	9
condizione	-	-	-	-	-	-	-
errore	1	0,3	1	1	-	3	3
dolo	6	1,7	5	3	6	5	3
altri	1	0,3	7	5	5	3	10

7. primo grado – esito dei 393 capi di nullità esaminati nelle cause decise

	capi decisi in totale	decisi pro nullità	% pro nullità di ogni capo	decisi pro validità
incapacità c.1095 n.2	90	68	75,5	22
incapacità c.1095 n.3	83	65	78,3	18
simulazione totale	3	0	0	3
indissolubilità	46	31	67,3	15
fedeltà	8	6	75,0	2
prole	65	50	76,9	15
costrizione e timore	9	7	77,7	2
condizione	1	1	100	0
errore	-	-	-	-
dolo	4	1	25,0	3
altri	7	4	57,1	3

8. primo grado – incidenza dei singoli capi fondanti la nullità (122 cause affermative, percentuali)



9. primo grado – dati su patrocinio, tassazione, posizione p. convenuta (163 cause terminate)

parte attrice		p a t r o n o				di cui d'ufficio	esenzione tasse p. attrice		
donna	uomo	no	stabile	albo	totale		parziale		
81	82	1	34	128	40	4	27		

parte convenuta		p a t r o n o				POSIZIONE TENUTA DALLA P. CONVENUTA NEL PROCESSO			
donna	uomo	no	stabile	albo	di cui d'ufficio	a favore	oppose	assente	non deposedo in totale
82	81	149	1	13	5	108	34	21	21

10. primo grado – Condizione sociale e culturale (dati delle 163 cause terminate)

CONDIZIONE SOCIALE

		assistenza sanitaria	impiegata impiegato	operaia operaio	pension. disoccup.	insegnante docente	esercite artigiano	militare CC, GdF	impiegato tecnico	libero profess.
DONNE	p. attrice	5	30	9	15	7	7	1	3	4
	p. conven.	5	29	13	10	8	7	1	3	6
UOMINI	p. attrice	-	18	19	5	4	14	4	6	12
	p. conven.	2	20	21	5	2	15	2	3	11

CONDIZIONE CULTURALE

DONNE	scuola terminata			UOMINI	scuola terminata		
	obbligo	superiore	università		obbligo	superiore	università
p. attrice	14	46	21		23	40	19
p. convenuta	22	44	16		31	34	16

11. primo grado – età (in anni) delle parti quando celebrarono il matrimonio (163 c. terminate)

	DONNE ►					UOMINI ►			
	entro 21	tra 21 - 26	tra 26 - 31	oltre 31		entro 21	tra 21 - 26	tra 26 - 31	oltre 31
2014	29	65	48	21		6	44	63	50
2013	24	70	45	22		8	48	50	55
2012	34	84	59	26		10	52	88	53
2011	40	77	67	24		8	58	78	64
2010	39	96	47	30		11	62	82	57
2009	49	101	69	19		15	84	80	59


12. primo grado – durata (in anni) della convivenza (cause terminate)
(tempo intercorso tra: data di nozze - separazione civile)

	cause terminate	dato disponibile	meno di 1	tra 1 - 3	tra 3 - 7	tra 7 - 12	oltre 12	percentuale meno 3 anni
2014	163	163	4	32	58	43	26	22,1
2013	161	161	6	41	59	30	25	29,2
2012	203	203	8	42	79	46	28	24,7
2011	208	208	6	39	78	49	36	21,6
2010	212	212	11	49	90	37	25	28,3
2009	238	238	17	50	94	44	33	28,1

13. primo grado – tempi di attesa per l'esito della causa in primo grado
(data libello – data pubblicazione sentenza)

	totale sentenze pubblicate	durata meno di 1,5 anni	da 1,5 a 2	da 2 - a 2,5	da 2,5 a 3	più di 3 anni	% terminate entro anni 2
2014	150	13	39	56	26	16	34,7
2013	158	30	40	42	31	15	44,3
2012	176	40	57	38	28	13	55,1
2011	222	64	83	47	17	11	66,2
2010	196	70	68	28	21	9	70,4
2009	242	86	83	45	13	15	69,8

14. primo grado – tempi di attesa (data libello - data pubblicazione sentenza)



15. primo grado – età delle parti al termine del processo (sentenze pubblicate)

	sentenze pubblicate	d o n n e				u o m i n i			
		entro anni 31	da 31 a 36	da 36 a 41	oltre anni 41	entro anni 31	da 31 a 36	da 36 a 41	oltre anni 41
2014	150	8	21	42	79	2	13	37	98
2013	158	8	28	44	78	3	17	35	103
2012	176	12	36	44	84	2	18	45	111
2011	222	13	58	53	98	2	26	71	123
2010	196	14	43	64	75	4	32	51	109
2009	242	19	70	65	88	6	47	66	123

16. primo grado – altri elementi per valutare il lavoro svolto

	concordanze dubbio	pubblicazioni atti istruttori	pubbl. atti istr. supplementari	osservazioni difesa d. vincolo	sentenze pubblicate
2014	174	175	25	157	150
2013	188	137	37	150	158
2012	196	192	45	195	176
2011	192	205	59	206	222
2010	204	229	56	207	196
2009	250	209	46	216	242

17. diocesi - primo grado – cause introdotte

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
BELLUNO-F.	4	3	-	5	13	3
BOLZANO-B.	6	2	8	5	5	8
CHIOGGIA	-	-	8	1	2	1
GORIZIA	3	3	2	3	10	3
PADOVA	35	31	41	30	33	42
PORDENONE-C.	12	6	7	13	9	14
ROVIGO-A.	7	7	13	8	11	13
TRENTO	4	7	10	7	7	12
TREVISO	22	19	21	23	30	34
TRIESTE	3	3	5	6	6	4
UDINE	8	10	16	11	11	17
VENEZIA	7	16	9	11	14	13
VERONA	22	31	34	33	29	44
VICENZA	24	25	29	30	26	24
VITTORIO V.TO	8	15	9	6	6	7

18. diocesi - primo grado – cause terminate

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
BELLUNO-F.	2	2	4	2	5	6
BOLZANO-B.	5	4	3	5	7	5
CHIOGGIA	4	4	1	1	1	1
GORIZIA	2	2	4	8	4	3
PADOVA	37	20	32	48	35	46
PORDENONE-C.	2	11	16	11	10	13
ROVIGO-A.	7	12	8	12	6	5
TRENTO	10	9	6	8	7	11
TREVISO	15	19	27	26	28	25
TRIESTE	3	3	4	6	4	14
UDINE	9	11	12	14	12	15
VENEZIA	8	6	13	12	9	16
VERONA	29	24	40	28	43	40
VICENZA	19	29	27	22	33	34
VITTORIO V.TO	11	5	6	5	8	4

19. diocesi - primo grado – esito delle cause esaminate e giacenze per l'anno in corso

	esaminate	t e r m i n a t e			restano da esaminare
		affermative	negative	archivate	
BELLUNO-F.	8	1	-	1	6
BOLZANO-B.	17	5	-	-	12
CHIOGGIA	5	4	-	-	1
GORIZIA	9	1	1	-	7
PADOVA	105	33	3	1	68
PORDENONE-C.	22	2	-	-	20
ROVIGO-A.	20	7	-	-	13
TRENTO	22	9	1	-	12
TREVISO	58	15	-	-	43
TRIESTE	12	3	-	-	9
UDINE	28	6	-	3	19
VENEZIA	33	6	1	1	25
VERONA	83	28	1	-	54
VICENZA	59	15	4	-	40
VITTORIO V.TO	28	11	-	-	17

20. diocesi - primo grado – andamento delle cause rimaste pendenti nel tempo

al 31 dicembre	2014	2013	2012	2011	2010	2009
BELLUNO-F.	6	4	2	6	3	5
BOLZANO-B.	12	11	13	8	8	10
CHIOGGIA	1	5	9	2	2	1
GORIZIA	7	6	5	7	12	6
PADOVA	68	70	59	50	68	70
PORDENONE-C.	20	10	15	24	22	23
ROVIGO-A.	13	13	18	13	17	12
TRENTO	12	18	20	16	17	17
TREVISO	43	36	36	42	45	43
TRIESTE	9	9	9	8	8	6
UDINE	19	20	21	17	20	21
VENEZIA	25	26	16	20	21	16
VERONA	54	61	54	60	55	69
VICENZA	40	35	39	37	29	36
VITTORIO V.TO	17	20	10	7	6	8

21. diocesi - primo grado – anzianità delle cause da esaminare (cui vanno aggiunti i nuovi libelli)

	totale	anno in cui sono state introdotte				prima o nel 2010
		2014	2013	2012	2011	
BELLUNO-F.	6	4	2	-	-	-
BOLZANO-B.	12	6	1	4	1	-
CHIOGGIA	1	-	-	1	-	-
GORIZIA	7	3	3	1	-	-
PADOVA	68	35	22	9	2	-
PORDENONE-C.	20	12	5	3	-	-
ROVIGO-A.	13	7	4	2	-	-
TRENTO	12	4	5	3	-	-
TREVISO	43	22	17	3	1	-
TRIESTE	9	3	3	2	1	-
UDINE	19	7	9	2	1	-
VENEZIA	25	7	15	3	-	-
VERONA	54	22	23	8	1	-
VICENZA	40	24	13	3	-	-
VITTORIO V.TO	17	8	8	1	-	-

22. diocesi - primo grado – durata delle cause (data libello – data pubblicazione della sentenza)

da presentazione libello a pubblicazione sentenza	2014		2013		2012		2011		2010	
	anni 2	oltre 2	anni 2	oltre 2	anni 2	oltre 2	anni 2	oltre 2	anni 2	oltre 2
BELLUNO-F.	-	-	1	4	1	1	1	-	06	-
BOLZANO-B.	1	5	-	1	4	2	2	2	2	3
CHIOGGIA	-	5	3	-	1	-	1	-	1	-
GORIZIA	-	-	-	2	4	1	6	-	3	1
PADOVA	7	15	11	13	21	10	28	23	25	7
PORDENONE-C.	-	7	-	5	3	12	4	9	4	5
ROVIGO-A.	5	5	6	1	4	3	12	4	3	-
TRENTO	1	6	1	5	3	3	3	8	4	7
TREVISO	8	14	8	15	11	7	26	2	21	1
TRIESTE	2	-	-	3	2	3	2	2	7	3
UDINE	2	4	5	6	7	7	10	3	8	1
VENEZIA	1	2	4	7	5	3	10	3	7	1
VERONA	9	24	7	17	12	22	18	17	14	24
VICENZA	14	4	22	6	17	3	20	1	30	3
VITTORIO V.TO	2	6	3	2	2	2	5	-	4	1

CAUSE DI APPELLO**anno 2014, dati analitici e comparativi****23. secondo grado - movimento cause**

anno	pendenti inizio anno	introdotte	di cui NEG in 1°	esaminate	rinviate a proc. ordin.	terminate	pendenti fine anno	di cui a proc. ordin.
2014	51	80	1	131	3	97	34	7
2013	47	86	2	133	4	82	51	11
2012	64	141	-	205	14	158	47	20
2011	79	138	1	217	12	153	64	17
2010	52	168	1	220	15	141	79	20
2009	43	133	2	176	11	124	52	13

24. secondo grado – forme di conclusione

anno	totale terminate	decreti conferma	sentenze affermative	sentenze negative	cause archivate	% terminate pro nullità
2014	97	88	5	4	-	95,9
2013	82	66	9	6	1	91,5
2012	158	144	8	5	1	96,2
2011	153	137	11	4	1	96,7
2010	141	129	4	8	-	94,3
2009	124	117	3	3	1	96,8

25. secondo grado – esito dei capi di nullità nelle cause terminate

	deciso pro nullità con decreto sentenza		pro validità per decr. sent. archiv.			esaminati in totale	incidenza % su totale capi
incapacità psichica 2	37	2	2	2	-	42	25,3
incapacità psichica 3	35	2	3	2	-	42	25,3
simulazione totale	-	-	-	-	-	-	-
indissolubilità	26	2	-	3	-	31	18,7
fedeltà	5	-	1	-	-	6	3,7
prole	35	1	1	2	-	39	23,5
costrizione e timore	3	-	-	-	-	3	1,8
condizione	-	-	-	-	-	-	-
errore	-	-	-	-	-	-	-
dolo	2	-	1	-	-	3	1,8
altri	-	-	-	-	-	-	-

26. secondo grado – attesa per i decreti di conferma

per decreti emessi nel	totale emessi	voto collegiale entro			aggiungere per la pubblicazione			non ancora pubblicati
		mesi 3	mesi 6	oltre m. 6	mesi 1	mesi 2	oltre 2	
2014	88	14	70	4	67	15	6	-
2013	66	9	56	1	48	14	-	4
2012	144	49	78	17	85	36	2	21
2011	137	49	80	8	102	24	1	10
2010	129	65	59	5	103	13	4	9
2009	117	49	66	2	97	19	1	-